

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Prof. Emanuele CONTE, – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CARPENEDOLO DELL’11.01.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 13.01.2009)

La C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Alessandria 1912 di Alessandria, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL CALC. BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA COMO/ITALA SAN MARCO DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.- 88/DIV del 27.1.2009)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Balleri David e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----  
Publicato in Roma il 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete